



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi agli investimenti per costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPUBB, CSC 872.150)**

Art. 27 Costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici

- ¹ Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici.
- ² I contributi vengono versati a chi si occupa della realizzazione.
- ³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può versare contributi superiori.
- ⁴ Non vengono versati contributi per la costruzione e il rinnovo di progetti utili esclusivamente al trasporto locale.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'esecuzione del progetto o dell'acquisto (art. 32 cpv. 1 LTPubb e art. 13 cpv. 1 OTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Secondo l'articolo 27 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici. Per contro, non possono essere concessi contributi per la costruzione e il rinnovo di progetti utili esclusivamente al trasporto locale (art. 27 cpv. 4 LTPubb). Alla manutenzione e all'esercizio di progetti cofinanziati dal Cantone non viene concesso alcun contributo (art. 32 cpv. 1 OTPubb).

Requisiti

Le nuove misure devono comportare un notevole miglioramento dell'utilizzo delle costruzioni, degli impianti e delle strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici (art. 28 cpv. 1 OTPubb).

Il richiedente è chi realizza l'infrastruttura (art. 27 cpv. 2 LTPubb).

Costi computabili e calcolo

Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per la costruzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici ammonta al 50 per cento dei costi computabili. In caso di progetti di particolare interesse cantonale, il Cantone può aumentare i contributi.

Sono computabili i costi di progettazione e di costruzione di costruzioni, impianti e strutture di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici (art. 28 cpv. 2 OTPubb). Ai costi computabili vengono concessi i seguenti contributi (art. 28 cpv. 3 OTPubb):

a) piazzole di fermata degli autobus su strade cantonali (fermata degli autobus e banchina)	30 per cento
b) fermate degli autobus le quali non sono comprese alla lettera a	50 per cento
c) impianti accessori (pensiline, arredi, WC e simili)	10 per cento
d) accessi necessari	30 per cento
e) impianti pedonali (marciapiede solo nel settore della fermata)	30 per cento
f) strutture rilevanti ai fini della sicurezza	30 per cento
g) impianti per dare priorità agli autobus	30 per cento

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER COSTRUZIONI, IMPIANTI E STRUTTURE PER IL TRAFFICO DI IMPRESE DI TRASPORTO SU STRADA DEI TRASPORTI PUBBLICI

I contributi agli investimenti garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi agli investimenti (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 33 cpv. 1 LTPubb). Il richiedente o altre parti interessate alla misura sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie (art. 31 cpv. 1 LTPubb). I Comuni confinanti non coinvolti che nutrono un interesse importante nei confronti dei progetti sono tenuti a partecipare finanziariamente a questi ultimi (art. 31 cpv. 2 LTPubb).

I contributi di promozione sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 14 cpv. 1 OTPubb).

Non vengono concessi contributi se già prima che venga garantito il contributo la costruzione dell'impianto comincia o vengono effettuati acquisti od ordinazioni, a meno che il Cantone non abbia autorizzato a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni, laddove l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 32 cpv. 2 e cpv. 3 LTPubb).

Se progetti che beneficiano di sostegno cantonale vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone (art. 34 cpv. 1 LTPubb). In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso (art. 34 cpv. 2 LTPubb). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si considera un ammortamento lineare annuo pari al 5 per cento del contributo cantonale concesso.

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.

- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento del progetto, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Preventivo dettagliato dei costi
- Planimetria
- Piani dettagliati come sezioni trasversali ecc.
- Eventuali autorizzazioni necessarie per il progetto

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.